

ASSICURAZIONE

" INFORTUNI "

Contraente:



COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Piazza Antelminelli, 8
55025 Coreglia Antelminelli (Lu)

Partita IVA: 00357880467

Periodo di efficacia dell'assicurazione:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| - Effetto dalle ore 24 del: | 31/03/2019 |
| - Scadenza alle 24 del: | 31/03/2024 |
| - Prima scadenza alle ore 24 del: | 31/03/2019 |
| - Frazionamento: | annuale |
- Compagnia
 - N° Polizza
 - CIG

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI	4
01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
01.01. Variazione del rischio	4
01.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali	4
01.03. Clausola di Recesso	5
01.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave	5
01.05. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia	5
01.06. Modifiche dell'Assicurazione	5
01.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori	5
01.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto	5
01.09. Periodo di assicurazione	5
01.10. Oneri Fiscali	5
01.11. Foro competente	6
01.12. Riferimento alle Norme di Legge	6
01.13. Interpretazione del contratto	6
01.14. Prevalenza	6
01.15. Trattamento dati	6
02. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO	6
03. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI	6
03.01. definizioni specifiche	6
03.02. Soggetti Assicurati. Oggetto dell'Assicurazione	7
03.03. Capitali Assicurati	8
03.04. Determinazione e regolazione del premio	8
03.05. Determinazione e regolazione del premio	9
04. Norme comuni	9
04.01. Individuazione degli assicurati	9
04.02. Regolazione premio	9
04.03. Garanzie Incluse	9
04.01. Persone non assicurabili	9
04.02. Garanzie escluse	10
04.03. Estensione territoriale	10
04.04. Limiti di risarcimento	10
04.05. Rischio volo	10
04.06. Malattie tropicali	10
04.07. Spese di rimpatrio	10
04.08. Servizio di protezione civile	10
04.09. Rimborso spese sanitarie	10
04.10. Azione di rivalsa	11
04.11. Esonero dichiarazione altre assicurazioni	11
04.12. Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni	11
04.13. Tabella INAIL	11
04.14. Invalidità permanente superiore al 50%	11
04.15. Ernie Traumatiche	11
04.16. Morte presunta	11
04.17. Danni estetici e cure odontoiatriche	11
04.18. Rischio Guerra	12
04.19. Franchigie	12
04.20. Anticipo dell'indennizzo	12
04.21. Responsabilità del Contraente	12
04.22. Protezioni Civile	13
05. NORME DIVERSE	13
05.01. Clausola broker	13

05.02.	Produzione di informazione sui Sinistri.....	13
05.03.	Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti.....	14
06.	SOMME ASSICURATE - FRANCHIGIE – PREMIO UNITARIO	14
06.01.	Somme assicurate e determinazione del premio	14
06.02.	Determinazione del premio.....	15

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
Beneficiario:	gli eredi dell'assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte;
Broker:	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè la BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione;
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Polizza:	il documento che prova l'Assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi;
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
Società:	l'impresa assicuratrice;

01. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

01.01. Variazione del rischio

1. Per Variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste e non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione Contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, deliberare dell'Amministrazione Contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte.
3. L'Amministrazione Contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

01.02. Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda richiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. Variazione del rischio e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi e delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigia, agli scoperti o ai massimali assicurati.
2. L'Amministrazione Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

3. In caso di accordo tra le parti, si provveda alla modifica del Contratto a decorre dalla nuova annualità.

01.03. Clausola di Recesso

1. In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art 02.01 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

2. La Facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui comma 1 dell'Art 02.01 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata all'Assicuratore, ovvero nei casi di cui Comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della Controproposta dell'Amministrazione.

3. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede e corrispondere l'integrazione del premio.

4. Il recesso non procede effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'Art. (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente e quello di esercizio del recesso

01.04. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo e colpa grave

1. Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso all'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

01.05. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/03/2019, con copertura dallo stessa data anche se la Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi entro i 60 giorni successivi. Il termine di comporto di 60 giorni resta valido per le successive scadenze e per eventuali rinnovi, variazioni e regolazioni onerose. Decorso questo ulteriore termine l'assicurazione resta sospesa in pari data e riprende vigore alle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

01.06. Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazione dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

01.07. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri

01.08. Recesso in caso di sinistro ed anticipata risoluzione del contratto

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Negli altri casi di anticipata risoluzione, sono dovuti alla Società, oltre ai premi scaduti e rimasti insoddisfatti, il premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione;

01.09. Periodo di assicurazione

La presente polizza decorre dalle ore 24.00 del 31/03/2019 e scadrà alle ore 24.00 del 31/03/2024. Il contratto cesserà irrevocabilmente e senza obbligo di disdetta alla scadenza di detto periodo.

Resta salva la possibilità del contraente di disdettarlo ad ogni annualità senza preavviso e la facoltà del Contraente di chiedere ed ottenere una proroga di mesi 5 alla scadenza del contratto, alle condizioni tecniche ed economiche in corso, per consentire l'espletamento della gara

01.10. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato

01.11. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede la Contraente.

01.12. Riferimento alle Norme di Legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

01.13. Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

01.14. Prevalenza

Tutte le condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con le presenti condizioni di assicurazione si intendono abrogate.

01.15. Trattamento dati

La Contraente consente al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e de D.Lgs 101/2018 anche appartenenti a categorie particolari di cui all'art 9 , per l'adempimento degli obblighi contrattuali e per la difesa delle proprie ragioni per il tempo strettamente necessario.

02. ATTIVITÀ ASSICURATA E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Attività esercitata – Rischi Assicurati:

Il Comune di Coreglia Antelminelli, in qualità di Ente, esercita l'attività che gli competono istituzionalmente per legge, per regolamento, per delibere, determine, convenzioni, nulla escluso né eccettuato.

Il Comune di Coreglia Antelminelli, può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori in genere;

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla legge e dal suo status giuridico.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Le attività possono essere esercitate anche per il tramite di Società controllate o collegate all'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto.

La Società da atto di conoscere tutte le attività svolte dall'Assicurato e l'assicurazione opera perciò per tutte le attività esercitate, nulla escluso né eccettuato.

Le fonti di energia, l'esistenza o l'uso di infiammabili, l'uso o l'esistenza di merci speciali, sostanze pericolose, imballaggi combustibili, e tutti i servizi generali e particolari sono quelli che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare

03. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

03.01. definizioni specifiche

"Infortunio":

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'inabilità temporanea;

"Invalidità Permanente":

La perdita permanente, definitiva ed irrimediabile, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione;

"Morte"

la perdita della vita. È considerata "morte", anche lo stato di coma irreversibile conseguente ad infortunio.

"Retribuzioni"	la somma delle mercedi e degli stipendi.
"Rischi Professionali":	Gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle proprie occupazioni professionali;
"Rischi Extraprofessionali":	Gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.
"Ricovero":	Degenza in istituto di cura comportante almeno un pernottamento;

03.02. Soggetti Assicurati. Oggetto dell'Assicurazione

La presente assicurazione per i capitali, alle condizioni e nei limiti ed di seguito indicati, opera per:

- a. **Amministratori:** Sindaco e dagli Amministratori (Assessori e Consiglieri) del Comune di Coreglia Antelminelli, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti dall'uso di qualsiasi mezzo di trasporto sia di proprietà personale, di terzi e dell'Ente, per la partecipazione a riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni incarico inerente il mandato ricoperto ed incluso il rischio "in itinere" sia per raggiungere la sede del Contraente che per qualsiasi altra destinazione connessa all'espletamento delle proprie funzioni.
- b. **Dipendenti** Segretario Comunale / Direttore Generale e Personale Dipendente, eventuali Stagisti, Collaboratori con contratti di Formazione e/o interinale e/o a Progetto e simili per gli infortuni che subiscono durante l'espletamento delle mansioni di servizio e/o di lavoro svolte per conto del Contraente alla guida di veicoli compresi motocicli, ciclomotori e cicli di proprietà o in uso ai soggetti assicurati, autorizzati a servirsene o di proprietà dell'Ente compreso il rischio in itinere. La garanzia è comunque operante anche per tutti i casi in cui non intervenga la copertura INAIL obbligatoria per Legge. Resta inoltre inteso che l'indennità liquidate in base al presente contratto possono essere detratte dalle somme che il Contraente dovesse eventualmente essere tenuto a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.
- c. **Polizia Municipale** Limitatamente al personale appartenente alla polizia municipale la presente garanzia è estesa oltre agli infortuni alla guida, anche agli infortuni comunque subiti, anche fuori servizio, sempre che non sia operante copertura INAIL, qualora debbano intervenire nella qualità di agente di polizia municipale e/o di pubblica sicurezza, sia nell'ambito delle competenze territoriali che al di fuori delle competenze stesse. I possibili interventi, anche al di fuori del territorio di competenza, riguardano a titolo esemplificativo e non esaustivo tutte le mansioni svolte dal personale, anche in via temporanea o eccezionale, per conto dell'Amministrazione e/o per specifiche esigenze di servizio, ivi comprese:
 - i. le missioni esterne ai fini di collegamento e di rappresentanza;
 - ii. le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare
 - iii. altri corpi o servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali.
- d. **Alunni delle scuole materne/asilo** ed elementari durante tutto il tempo in cui rimangono affidati alla scuola, compreso anche, oltre al rischio delle normali attività didattiche, quello della attività motori, delle passeggiate e delle gite collettive effettuate a scopo ricreativo ed educativo e in ogni altra manifestazione organizzata e diretta dalla Scuola stessa o da soggetti da essa o dall'ente individuati;
 - i. Quando fruiscano del servizio di trasporto scolastico con mezzi dell'Amministrazione Comunale o con altri il cui uso sia autorizzato dell'amministrazione comunale stessa.
 - ii. Durante il tragitto da casa a scuola e viceversa:
 - iii. Durante l'atto di salire e scendere dai predetti mezzi:

- iv. Durante il periodo di tempo che intercorre dal momento in cui i bambini sono assegnati dalla famiglia al personale incaricato del servizio di trasporto, fino al momento in cui gli stessi fanno il loro ingresso nella scuola e viceversa, dal momento dell'uscita fino al momento della riconsegna ai genitori od altra persona incaricata
- e. **Partecipanti a gite, colonie estive e solari**, Iscritti al Centro Estivo durante lo svolgimento di tutte le attività ludiche, didattiche educative, ricreative socio culturali svolte sia all'interno che all'esterno dei locali dedicati a condizione che la permanenza o le attività siano svolte con l'accompagnamento e/o controllo di personale autorizzato. L'assicurazione è estesa anche per la partecipazione a gite e campi solari svolte in qualsiasi periodo dell'anno purché promosse od autorizzate dai competenti servizi dell'Ente.
- f. **Volontari componenti il Nucleo di Protezione Civile** alle dipendenze dell'Ente relativamente nell'espletamento delle loro mansioni di protezione civile
- g. Le garanzie infortuni sono in vigore anche per gli altri **soggetti diversi** da quelli di cui ai punti che precedono e che prestano la propria opera a favore dell'Amministrazione in base ad uno specifico accordo formale.

03.03. Capitali Assicurati

Ciascuna persona si intende assicurata per le seguenti somme e garanzie

Cat.	Qualifica	Caso Morte	Caso I.P.	RSMO	Diaria
a	Amministratori	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 10.000,00	no
b	Dipendenti	Fino a 4 volte la retribuzione col massimo di € 250.000,00	Fino a 5 volte la retribuzione col massimo di € 300.000,00	no	no
c	Polizia Municipale				
d	Alunni materne	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 2.500,00	no
e	Corsi estivi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	no
f	Volontari P.C.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00
g	Altre categorie	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00

03.04. Determinazione e regolazione del premio

Il premio lordo annuo pro capite è determinato in base al Parametro indicato per ogni categoria di assicurati come risulta dal seguente conteggio

I parametri possono essere:

- Teste; il numero delle persone assicurate
- Retribuzioni: la retribuzione lorda annua erogata alle persone, esclusi premi di produzione degli Assicurati :

Ove la casella parametro non sia valorizzata si deve ritenere la relativa categoria non assicurata

Cat.	Qualifica	Parametro
a	Amministratori	14 Teste
b	Dipendenti	€ 600,000 retribuzioni
c	Polizia Municipale	
d	Alunni materne	0
e	Corsi estivi	0
f	Volontari P.C.	0
g	Altre categorie	0

03.05. Determinazione e regolazione del premio

Si conviene che il premio venga calcolato in base al numero delle persone Assicurate, risultanti dalle scritture dell'Ente

04. Norme comuni

04.01. Individuazione degli assicurati

L'Ente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati, in quanto per l'individuazione degli stessi si farà riferimento agli appositi registri che la Contraente si obbliga a dare in visione in qualsiasi momento a persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.

04.02. Regolazione premio

Considerato che il premio è calcolato su elementi variabili, si conviene che entro 120 (centoventi) giorni dalla scadenza dell'annualità assicurativa il Contraente fornirà alla Compagnia il consuntivo numerico degli Assicurati.

Il Contraente, in caso di regolazione attiva, procederà al pagamento del relativo premio nei termini stabiliti (90 giorni) che decorreranno dal ricevimento del documento di conguaglio inviato dalla Società.

La Società, in caso di regolazione passiva rimborserà Il Contraente entro 90 giorni dall'emissione della relativa appendice.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

04.03. Garanzie Incluse

La garanzia è estesa ai seguenti eventi anche relativamente alla sezione B ove compatibili

- colpi di sole e di calore e altre conseguenze termiche
- l'annegamento
- l'asfissia anche di origine morbosa
- l'assideramento ed il congelamento
- la folgorazione:
- ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo:
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze:
- le alterazioni patologiche conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali:
- gli infortuni subiti in stato di male di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno:
- gli infortuni derivanti da imperizia, Imprudenza o negligenza anche grave:
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati a condizione che rassicurato non vi abbia preso parte attiva:
- infortuni derivanti da inondazioni e/o alluvioni;
- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i veicoli a motore e natanti;
- le lesioni causate da sforzi esclusi gli infarti;
- le lesioni corporali subite per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana:

l'indennizzo per il caso di morte è dovuto anche se la morte stessa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio e anche successivamente alla scadenza della polizza:.

04.01. Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione sullo stato di salute persone cui sia stata diagnosticato, precedentemente all'infortunio una delle seguenti affezioni:

- Tossicodipendenza,
- alcolismo,
- disturbi schizofrenici o paranoici,
- sindromi e disturbi mentali organici.

Sono inoltre escluse le persone che al momento della stipula del presente contratto, **abbiano già superato la soglia di 80 anni di età**. Coloro che superassero detta soglia in costanza di contratto

saranno da ritenere assicurati fintanto che la polizza sarà in corso, compresi eventuale proroghe o rinnovi.

04.02. Garanzie escluse

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) dalla partecipazione a gare comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore;
- b) da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- c) da proprie azioni delittuose;
- d) le conseguenze dirette e indirette di trasformazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) le conseguenze dirette e indirette di contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto di terroristico o guerra.

04.03. Estensione territoriale

Le garanzie prestate valgono per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

04.04. Limiti di risarcimento

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate dalla presente polizza in conseguenza di un unico evento, si conviene che il limite massimo di risarcimento ammonta a € 5.000.000,00

04.05. Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'assicurato subisca durante i viaggi in aereo, per motivi connessi all'attività lavorativa, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati tranne che:

- da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri;
- da aeroclub

Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

04.06. Malattie tropicali

Le garanzie sono prestate per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante soggiorni in tutto il mondo, con l'intesa che per malattie tropicali debbano intendersi quelle contemplate nel R.D. 28 del 07/03/1938 e ss.mm.

La validità della presente garanzia è subordinata al fatto che gli assicurati si siano sottoposti alle pratiche di profilassi prescritte dalle autorità sanitarie italiane.

04.07. Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o l'Ente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma.

Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di € 12.500,00 per assicurato.

04.08. Servizio di protezione civile

L'assicurazione è estesa all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per incarico del Contraente.

04.09. Rimborso spese sanitarie

Ove la garanzia sia prestata e nei limiti della somma indicata, nel caso che l'Assicurato, in conseguenza di infortunio, necessiti di prestazioni sanitarie, la Società di Assicurazione si impegna a rimborsare all'avente diritto, e fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, le spese sanitarie sostenute per:

- accertamenti diagnostici e medico-legali;
- visite mediche e specialistiche;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento;

- apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l'intervento chirurgico;
- rette di degenza;
- trasporto in ambulanza alla casa di cura o all'ambulatorio e viceversa;
- cure mediche e trattamenti fisioterapici rieducativi;
- acquisto di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche e protesi oculari.

La Società di assicurazione effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

04.10. Azione di rivalsa

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

04.11. Esonero dichiarazione altre assicurazioni

L'Ente Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze assicurative per gli stessi rischi fermo restando che la polizza è operante indipendentemente dall'esistenza di altre stipule

04.12. Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità, i difetti fisici e le mutilazioni di cui i singoli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione della polizza o che dovessero in seguito sopravvenire.

04.13. Tabella INAIL

Per il calcolo della percentuale di invalidità Permanente verrà adottata la tabella All. n.1) del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche con rinuncia da parte della Società alla franchigia relativa del D. P. R. anzidetto per il caso di infortunio.

04.14. Invalidità permanente superiore al 50%

Nel caso l'invalidità permanente accertata a termini di polizza fosse superiore al 50% della totale, la Compagnia liquiderà un importo pari al 100% del capitale assicurato per invalidità permanente totale

04.15. Ernie Traumatiche

La garanzia è estesa alle ernie traumatiche ed in genere alle lesioni conseguenti a sforzi.

Per le Ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2 % della somma assicurata alla partita invalidità permanente.

Per le ernie non operabili, l'indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL (DPR 30/06/1965 e successive modifiche), fermo restando un limite massimo di risarcimento del 10% della somma assicurata per l'invalidità permanente.

04.16. Morte presunta

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso la Società liquiderà ai Beneficiari indicati in polizza il capitale previsto per il caso morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la liquidazione di morte presunta ai sensi degli articoli 60 e 62 del C.C. Resta inteso che se dopo che la Società ha pagato l'indennizzo risultasse che l'Assicurato è vivo, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata.

A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

04.17. Danni estetici e cure odontoiatriche

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, o odontoiatrico, ma che non comporti risarcimento a titolo di invalidità permanente, la Compagnia rimborserà comunque le spese sostenute dall'Assicurato per le

cure e gli interventi, anche chirurgici, effettuati allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico o odontoiatrico.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 5.200,00.

04.18. Rischio Guerra

Le garanzie valgono anche per gli Infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero.

04.19. Franchigie

Categorie A e B e C

Nel caso di invalidità permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza, agli assicurati verrà corrisposto l' indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di franchigia alcuna fino alla somma di € 100.000,00, sulla parte di somma assicurata eccedente € 100.000,00 e fino a € 350.000,00 , non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità è di grado minore o pari al 3%, della totale, se invece l'invalidità permanente è superiore al 3% l'impresa liquida l'indennità solo per la parte eccedente.

Altre Categorie

L'indennizzo sarà liquidata con una franchigia pari a 3 punti di invalidità permanente, pertanto non si darà luogo ad indennizzo quando l'invalidità è di grado minore o pari al 3%, della **totale**, se invece l'invalidità permanente è superiore al 3% l'impresa liquida l'indennità solo per la parte eccedente.

In caso la percentuale d'invalidità accertata sia superiore al 15% nessuna franchigia sarà, applicata a valere per tutte le categorie

Cat.	Qualifica	Franchigia IP
a	Amministratori	0 fino a € 100,000, 3% oltre 100,000
b	Dipendenti	0 fino a € 100,000, 3% oltre 100,000
c	Polizia Municipale	
d	Alunni materne	3% relativa al 15%
e	Corsi estivi	3% relativa al 15%
f	Volontari P.C.	3% relativa al 15%
g	Altre categorie	3% relativa al 15%

04.20. Anticipo dell'indennizzo

A richiesta dell'assicurato, in caso di sinistro risarcibile a termini di polizza e di comprovata gravità (I.P. > = 10%) la Compagnia anticiperà all'assicurato entro 90 giorni dall'accadimento dell'infortunio, una somma pari a 1/3 dell'indennizzo corrispondente all'invalidità permanente ipotizzata fino ad un massimo di Euro 50.000,00 a titolo di anticipo dell'indennizzo e anticipo spese di cura.

La Compagnia erogherà direttamente all'Assicurato l'ammontare dell'anticipo, e l'Ente contraente visterà per conoscenza l'atto di quietanza dell'Assicurato, impegnandosi, nei confronti della Compagnia a restituire a quest'ultima quanto anticipato, qualora l'accertamento definitivo dell'infortunio abbia dimostrato che l'indennizzo dovuto dalla società sia inferiore alla somma anticipata

04.21. Responsabilità del Contraente

Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente anche nel proprio interesse quale possibile responsabile del sinistro, si conviene che qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, **detto indennizzo viene accantonato nella sua totalità per essere computato nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.**

Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile o rimangano in essa soccombenti, l'indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del contraente, delle spese di causa sostenute dal Contraente stesso.

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta del Contraente alla Società.

04.22. Protezioni Civile

L'Assicurazione è estesa per entrambe le categorie a e b all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per la I Contraente.

05. NORME DIVERSE

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitesi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art.1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

05.01. Clausola broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto al BNI Broker Net Italia Srl che agisce in qualità di Broker ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005 e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dal Broker.

Per quanto concerne il pagamento dei premi di polizza e le regolazioni, verranno effettuati dal Contraente alla BNI, che provvederà al versamento agli Assicuratori secondo prassi assicurativa.

Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il pagamento verrà effettuato dal Contraente al Broker (su conto separato e dedicato di cui all'art. 117 del d.lgs. 209/2005, in ossequio alla vigente normativa art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, giusta determinazione A.V.C.P. 18 novembre 2010 n. 8 paragrafo 4° punto quinto), che provvederà al versamento agli Assicuratori. Resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento effettuato dal Contraente al broker, pertanto si dà atto che esiste accordo di collaborazione con la compagnia /agenzia ed esso è, nel caso dell'agenzia, ratificato dalla mandante ai sensi dell'art 55 reg Ivas 05/2006.

Il broker sarà remunerato dagli Assicuratori aggiudicatari dell'appalto, tale compenso sarà costituito da una parte dell'aliquota provvisoria dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso non costituirà pertanto un aumento dei premi per l'Ente/Contraente. A gli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker, per conto della Contraente, agli Assicuratori si intenderà come fatta dalla Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dalla Contraente al suddetto Broker sarà considerata come eseguita agli Assicuratori.

La BNI Broker Net Italia Srl è tenuta ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute dall'altra Parte.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Parti solo dopo il consenso scritto alle modifiche al contratto stesso.

Al Broker spetteranno provvigioni pari al 15% del premio netto e di eventuali diritti od accessori.

05.02. Produzione di informazione sui Sinistri

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro il 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, L'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato (standard digitale aperto tramite file modificabili (quindi non nella modalità sola di lettura) e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore
- la data di accadimento dell'evento
- la data della denuncia
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto)
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistri liquidato, in data con liquidazione pari a €

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a €.....

2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 per mille del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari ad 300euro.

3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministratore, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui comma 1

05.03. Obbligo sulla tracciabilità dei pagamenti

Il contraente (stazione appaltante) e la Società (appaltatore) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'art 3 comma 5 della L. 136/2010 le transazioni finanziarie inerenti il presente contratto devono essere effettuate avvalendosi di uno o più conti correnti accesi secondo le modalità stabilite dall'art 3 comma 1 L 136/2010 riportando nella causale di pagamento il codice identificativo di gara (CIG) seguente..... Ed ove obbligatorio il Codice Unico Pogetto (CUP). Per i

pagamenti effettuati all'intermediario assicurativo potranno essere utilizzati i conti correnti aperti ai sensi dell'art 117 D. Lgs 109/2005 come da indicazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari può determinare la risoluzione di diritto del presente contratto.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

06. SOMME ASSICURATE - PREMIO UNITARIO

06.01. Somme assicurate e determinazione del premio

Ciascuna persona non nominata così come risultante dalle scritture contabile dell'ente si intende assicurata per le seguenti somme:

Cat.	Qualifica	Caso Morte	Caso I.P.	RSMO	Diaria
a	Amministratori	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 10.000,00	no
b	Dipendenti	Fino a 4 volte la retribuzione col massimo di € 250.000,00	Fino a 5 volte la retribuzione col massimo di € 300.000,00	no	no
c	Polizia Municipale				
d	Alunni materne	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 2.500,00	no
e	Corsi estivi	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	no
f	Volontari P.C.	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00
g	Altre categorie	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00

06.02. Determinazione del premio

Il premio lordo annuo pro capite è determinato in base al numero degli Assicurati come risulta dal seguente conteggio :

Cat.	Qualifica	Parametro	Premio Lordo pro Capite	Premio Lordo complessivo
a	Amministratori	14 Teste		
b	Dipendenti	€ 600,000 retribuzioni	#	
c	Polizia Municipale			
d	Alunni materne			
e	Corsi estivi	0		
f	Volontari P.C.			
g	Altre categorie			

Premio Netto _____ Accessori _____ Premio tassabile _____

Imposte _____

Premio Lordo finito _____

Fatto in Quattro originali a _____ il _____ .

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

EVENTUALI MODIFICHE ALLA NORMATIVA:

BNi Broker Net Italia Srl

Denominazione sociale offerente :.....

Sede Legale :.....

Firma e qualifica :.....

Data :.....

OFFERTA ECONOMICA

Cat.	Qualifica	Parametro	Caso Morte	Caso I.P.	RSMO	Diaria	Franchigia IP	Premio Lordo pro Capite	Premio Lordo complessivo
a	Amministratori	13 Teste	€ 300.000,00	€ 350.000,00	€ 5.000,00	no	0 fino a € 100,000, 3% oltre 100,000		
b	Dipendenti	€ 600,000 retribuzioni	Fino a 4 volte la retribuzione col massimo di € 250.000,00	Fino a 5 volte la retribuzione col massimo d € 300.000,00	no	no	0 fino a € 100,000, 3% oltre 100,000		
c	Polizia Municipale								
d	Alunni materne	0	€ 75.000,00	€ 100.000,00	€ 2.500,00	no	3% relativa al 15%		
e	Corsi estivi	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	no	3% relativa al 15%		
f	Volontari P.C.	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00	3% relativa al 15%		
g	Altre categorie	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 1.000,00	€ 50,00	3% relativa al 15%		

Premio totale Euro _____ di cui imposte _____

Denominazione sociale offerente :

Sede Legale :

Firma e qualifica :

Data :